

	Repertorio n. 6148	Raccolta n.3708
	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di febbraio,	
	in Roma e nel mio studio, in Via Ravenna n. 15.	
	16 febbraio 2016	
	Innanzi a me dottoressa <b>MATILDE COVONE</b> notaio in Roma con	
	studio in Via Ravenna n. 15, iscritto al Ruolo dei Distretti	
	Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,	
	<b>SONO PRESENTI</b>	
	- <b>CAPONE DONATELLA</b> , nata a Napoli il 24 dicembre 1961, domi-	
	ciliata in Roma, Via Giovanni da Procida n. 18, codice fisca-	
	le CPN DTL 61T64 F839F;	
	- <b>MARTINI GIUSEPPE</b> , nato a Fuscaldo (CS) il 27 luglio 1950,	
	domiciliato in Roma, Via Giovanni da Procida n. 18, codice	
	fiscale MRT GPP 50L27 D828W;	
	- <b>MARTINI SIMONE</b> , nato a Napoli il 1° ottobre 1994, domici-	
	liato in Roma, Via Giovanni da Procida n. 18, codice fiscale	
	MRT SMN 94R01 F839X;	
	- <b>CAPONE MAURIZIO</b> , nato a Napoli il 17 gennaio 1964, domici-	
	liato in Napoli, Via Croce Rossa n. 8, codice fiscale CPN MRZ	
	64A17 F839P;	
	- <b>MARTINI MARCELLO</b> , nato a Fuscaldo (CS) il 29 gennaio 1952,	
	domiciliato in Napoli, Via Boezio n. 29, codice fiscale MRT	
	MCL 52A29 D828D;	

	- <b>MARTINI MARIA BEATRICE</b> , nata a Fuscaldo (CS) il 9 gennaio	
	1954, domiciliato in Napoli, Via Discesa Lacco n. 3, codice	
	fiscale MRT MBT 54A49 D828K;	
	- <b>ALBANO BARBARA</b> , nata a Napoli il 20 settembre 1975, domici-	
	liata in Roma, Via Acca Larenzia n. 20, codice fiscale LBN	
	BBR 75P60 F839T;	
	- <b>ALBANO ROBERTO</b> , nato a Napoli il 2 gennaio 1979, domicilia-	
	to in Napoli, Via Settimio Severo Caruso n. 38, codice fisca-	
	le LBN RRT 79A02 F839T;	
	- <b>CHIULLI VALENTINA</b> , nata a Napoli il 15 dicembre 1989, domi-	
	ciliata in Napoli, Via Discesa Lacco n. 3, codice fiscale CHL	
	VNT 89T55 F839C;	
	- <b>BUBBIO ANNA MARIA</b> , nata ad Alba (CN) il 30 giugno 1953, do-	
	miciliata in Torino, Corso Massimo D’Azeglio n. 76, codice	
	fiscale BBB NMR 53H70 A124X;	
	- <b>MARTINI DANIELE</b> , nato a Roma il 24 giugno 1977, domiciliato	
	in Roma, Via della Stazione di San Pietro n. 40, codice fi-	
	scale MRT DNL 77H24 H501Z;	
	- <b>TREZZINI FABIO</b> , nato a Roma il 15 gennaio 1954, domiciliato	
	in Roma, Via Giovanni Severano n. 5, codice fiscale TRZ FBA	
	54A15 H501H.	
	Detti componenti della cui identità personale io notaio sono	
	certo, dichiarano e convengono quanto segue:	
	ARTICOLO 1 - E' costituita tra i componenti, ai sensi e per	
	gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, u-	

	na associazione sotto la denominazione:	
	<b>"NANA ONLUS "</b>	
	con sede in Roma, Via Giovanni da Procida n. 18.	
	Simbolo dell'Associazione e contrassegno delle sue attività è	
	un albero di melograno con sotto la scritta "every child a	
	genius".	
	ARTICOLO 2 - L'Associazione intende portare avanti l'eredità	
	intellettuale e spirituale di Francesca Martini, una persona	
	che nei quattordici anni in cui ha vissuto, ha dimostrato	
	profondità di intenti, originalità e doti umane tali da la-	
	sciare un segno distintivo ed unico nella memoria di tutti	
	coloro che l'hanno conosciuta.	
	L'Associazione non ha finalità di lucro neanche indiretto, è	
	apolitica ed aconfessionale aperta al contributo delle isti-	
	tuzioni civili ed ispira le norme del proprio ordinamento in-	
	terno e della sua struttura a principi di democrazia ed ugua-	
	glianza di diritti di tutti gli associati; assume la figura	
	giuridica delle associazioni di fatto e non persegue finalità	
	di lucro quale ONLUS - Organizzazione non lucrativa di uti-	
	lità sociale, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legisla-	
	tivo 4 Dicembre 1997 n. 460 (G.U. Del 2 gennaio 1998, suppl.	
	N.1) e si propone i seguenti scopi:	
	- la promozione dell'istruzione e formazione degli studenti	
	abili e diversamente abili presso istituzioni scolastiche di	
	ogni ordine e grado, pubbliche e private, da perseguire at-	

	traverso l'individuazione e l'organizzazione di attività di-	
	dattiche e formative che stimolino la diffusione dell'istru-	
	zione, dell'informazione e della cultura tra gli studenti e	
	nelle famiglie;	
	- la promozione della ricerca scientifica con particolare ri-	
	ferimento a quelle dirette alla prevenzione e alla cura dei	
	tumori.	
	E come meglio specificato nello statuto di cui in seguito.	
	ARTICOLO 3 - La durata dell'Associazione <b>"NANA ONLUS"</b> è fis-	
	sata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà	
	essere sciolta anticipatamente o prorogata con la firma di	
	tutti i soci fondatori.	
	ARTICOLO 4 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:	
	a) dalle quote degli associati	
	b) dai beni mobili ed immobili che divengano di proprietà	
	dell'Associazione e siano destinati ai fini statutari;	
	c) da erogazioni, donazioni e lasciti;	
	d) da eventuali convenzioni stipulate con Enti pubblici o	
	privati;	
	e) da ogni eventuale elargizione e contributo di terzi priva-	
	ti o enti pubblici, destinati all'attuazione degli scopi sta-	
	tutari e da ogni lecita iniziativa dell'Associazione atta a	
	produrre necessari fondi utili alle sue finalità;	
	f) da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.	
	ARTICOLO 5 - In deroga alle norme statutarie viene nominato	

	il Consiglio Direttivo nelle persone di:	
	- <b>BONCINELLI EDOARDO</b> , nato a Rodi (Grecia) il 18 maggio 1941,	
	quale Presidente Onorario;	
	- <b>CAPONE DONATELLA</b> , quale Presidente;	
	- <b>BUBBIO ANNA MARIA</b> , quale Consigliere;	
	- <b>TREZZINI FABIO</b> , quale Consigliere;	
	tutti come sopra generalizzati, i quali dureranno in carica	
	per tre anni.	
	ARTICOLO 6 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31	
	(trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici), gli altri il 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	ARTICOLO 7 - L'Associazione si regge secondo quanto è conve-	
	nuto nel presente atto costitutivo e sulla base dello statuto	
	sociale che qui di seguito si riporta integralmente:	
	S T A T U T O	
	dell'Associazione <b>"NANA ONLUS"</b>	
	<b>Art. 1</b>	
	<b>Costituzione, sede, natura e durata</b>	
	L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Giovanni da Proci-	
	da n.18; può avere succursali in altri luoghi diversi da	
	quello della sede legale purchè in Italia o in altro paese	
	dell'Unione Europea o in Canada o negli Stati Uniti d'America.	
	L'Associazione è apolitica ed aconfessionale e aperta al con-	
	tributo delle istituzioni civili; assume la figura giuridica	
	delle associazioni di fatto e non persegue finalità di lucro	

	quale ONLUS - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Socia-	
	le, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 di-	
	cembre 1997 n. 460 (G.U. del 2 gennaio 1998, suppl. n. 1)	
	<b>2.</b> La "NANA ONLUS" è un ente non lucrativo di utilità socia-	
	le, non ha scopo di lucro neanche indiretto; è non confessio-	
	nale ed apolitica; nello svolgimento delle sue attività, è	
	sottomessa alle leggi nazionali dello Stato italiano e di o-	
	gni altro paese dove può avere una succursale.	
	<b>3.</b> La durata dell'Associazione <b>"NANA ONLUS"</b> è fissata al 31	
	(trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere sciol-	
	ta anticipatamente o prorogata con la firma di tutti i soci	
	fondatori.	
	Art. 3	
	<b>Finalità</b>	
	La "NANA ONLUS" si prefigge quali principali finalità:	
	- la promozione dell'istruzione e formazione degli studenti	
	abili e diversamente abili presso istituzioni scolastiche di	
	ogni ordine e grado, pubbliche e private, da perseguire at-	
	traverso l'individuazione e l'organizzazione di attività di-	
	dattiche e formative che stimolino la diffusione dell'istru-	
	zione, dell'informazione e della cultura tra gli studenti e	
	nelle famiglie;	
	- la promozione della ricerca scientifica con particolare ri-	
	ferimento a quelle dirette alla prevenzione e alla cura dei	
	tumori.	

	Art. 4	
	<b>Attività</b>	
	Per realizzare le finalità prefissate nel proprio atto costi-	
	tutivo, l'Associazione "NANA ONLUS" si prefigge le seguenti	
	attività:	
	1. promuovere l'istruzione, l'educazione e la formazione de-	
	gli studenti abili e diversamente abili offrendo agli stes-	
	si servizi ed assistenza nonchè sostegni anche finanziari	
	necessari e/o utili alla alfabetizzazione di base, alla sco-	
	larizzazione di ogni ordine e grado, alla formazione profes-	
	sionale ed all' educazione civica;	
	2 organizzare corsi ed attività didattiche per l'educazione e	
	la formazione degli studenti abili e diversamente abili;	
	3. attivare in Italia ed all'estero dei propri Centri di	
	formazione educativa e professionale a beneficio degli stu-	
	denti bisognosi;	
	4. promuovere e finanziare, anche attraverso la raccolta di	
	fondi, la ricerca scientifica nell'ambito della prevenzione e	
	della cura dei tumori organizzando, altresì, gruppi di studio	
	e di ricerca;	
	5. avviare in autonomia od in collaborazione con altri enti	
	sia pubblici che privati varie attività necessarie alla rac-	
	colta dei fondi finalizzati alla realizzazione delle proprie	
	finalità statutarie;	
	6. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, studi	

	e ricerche nonchè svolgere attività di formazione, corsi e	
	seminari attinenti gli scopi statutari;	
	7. nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia,	
	pubblicare sia su supporto cartaceo che su supporto elettro-	
	nico libri, periodici, notiziari, cataloghi, studi, atti di	
	convegni e di ricerche con esclusione della pubblicazione di	
	quotidiani;	
	8. istituire premi e borse di studio;	
	9. attivare ogni altra iniziativa legale comunque finalizzata	
	al raggiungimento dei suoi scopi statutari.	
	<b>Art. 5</b>	
	<b>Soci</b>	
	<b>1.</b> Possono acquisire la qualità di soci tutte le persone che	
	ne facciano domanda scritta accettata dal Consiglio Direttivo	
	e che siano persone di ottima condotta morale e civile sia	
	all'interno che all'esterno dell'associazione.	
	<b>2.</b> I soci si dividono in quattro categorie: i soci fondatori,	
	i soci ordinari, i soci sostenitori e i soci onorari.	
	<b>3.</b> Soci fondatori: sono le persone intervenute all'atto co-	
	stitutivo; sono elettori ed eleggibili per tutte le cariche	
	sociali; partecipano alla vita dell'Associazione ed insieme	
	ai soci ordinari compongono l'Assemblea dei soci; ai soci	
	fondatori spetta la nomina dei componenti del primo consiglio	
	direttivo nonché il controllo interno delle attività svolte	
	dal medesimo con lo scopo di verificare in esse la realizza-	



		zione delle principali finalità associativa.	
	4. Soci ordinari:	sono le persone fisiche o morali che condi-	
		videndo le finalità dell'Associazione, s'impegnano a collabo-	
		rare al loro conseguimento.	
	5. La qualità di socio ordinario	si acquista con l'accetta-	
		zione della domanda di ammissione dell'interessato, entro 3	
		(tre) mesi, da parte del Consiglio Direttivo e con il relati-	
		vo versamento della quota stabilita annualmente dall'Assem-	
		blea dei soci.	
	6. I soci ordinari godono assieme	ai soci fondatori del di-	
		ritto di elettorato passivo ed attivo agli incarichi associa-	
		tivi.	
	7. I diritti degli associati non possono	essere trasmessi ai	
		terzi neanche per causa di morte.	
	8. Si perde la qualità di socio per	recesso, dimissione, mo-	
		rosità (due annualità consecutive), e indegnità pubblicamente	
		provata, in seguito a deliberazione a maggioranza del Consi-	
		glio direttivo.	
	9. In caso di perdita della qualità	di socio le quote ed i	
		contributi restano acquisiti al patrimonio dell'Associazione.	
	10. Le prestazioni fornite dagli	aderenti in termini di fi-	
		nanze, beni o servizi sono volontarie, spontanee e senza fine	
		di lucro neanche indiretto (L.R. 29/1993 articolo 2, comma 1)	
		e totalmente gratuite (L.R. 29/1993 articolo 3, comma 3).	
	11. I soci sostenitori sono tutte	le persone che, aderendo a-	

	gli ideali statutari dell'Associazione, accettano di offrire	
	volontariamente il loro sostegno per la realizzazione delle	
	iniziative statutarie. I soci sostenitori non godono di di-	
	ritto di eleggibilità.	
	12. I soci onorari sono tutte quelle persone di speciale ri-	
	nomata sociale, le quali, apprezzando lo spirito dell'Asso-	
	ciazione, accettano di sostenerla e promuoverla sotto varie	
	forme usando le loro potenzialità sociali, politiche, cultu-	
	rali ed economiche; non godono di diritto di eleggibilità.	
	13. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite e sponta-	
	nee, senza fini di lucro neanche indiretti (L.R. 29/1993 ar-	
	ticolo 3, comma 3; L.R. 29/1993 articolo 2, comma 1) e non	
	possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal benefi-	
	ciario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dal-	
	la "NANA ONLUS" le spese effettivamente sostenute per l'atti-	
	vità prestata, entro il limite di massimo 60 (sessanta) gior-	
	ni dalla data della spesa.	
	14. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rap-	
	porto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione "NANA	
	ONLUS" (articolo 2 comma 3 Legge 11 agosto 1991 n. 266, com-	
	ma).	
	15. L'Associazione riconosce la qualità di "simpatizzanti" ad	
	alcuni aderenti. Sono "simpatizzanti" dell'Associazione tut-	
	te le persone fisiche o giuridiche, le quali, condividendo le	

	finalità statutarie, operano per il perseguimento di esse,	
	pur non assumendo la qualità di socio con le relative prero-	
	gative.	
	<b>Art. 6</b>	
	<b>Diritti e doveri dei soci</b>	
	1. I soci fondatori ed i soci ordinari hanno diritto di voto	
	in Assemblea anche per l'approvazione e le modifiche dello	
	statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Diret-	
	tivi dell'Associazione.	
	2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività	
	dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effec-	
	tivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.	
	3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e ri-	
	spettare il presente statuto e l'eventuale regolamento inter-	
	no.	
	4. I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione	
	prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito,	
	senza fini di lucro anche indiretto, in ragione delle dispo-	
	nibilità personali.	
	<b>Art. 7</b>	
	<b>Recesso ed esclusione del socio</b>	
	1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunica-	
	zione scritta al Consiglio Direttivo.	
	2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statu-	
	to può essere escluso dall'Associazione.	

	3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto	
	e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.	
	<b>Art. 8</b>	
	<b>Organigramma</b>	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) L'Assemblea;	
	b) Il Consiglio direttivo;	
	c) Il Presidente;	
	d) il Presidente Onorario se nominato;	
	f) I Revisori dei conti se nominati.	
	Tutte le cariche associative sono gratuite ed hanno durata di	
	3 (tre) anni. Ai soci che ricoprono cariche associative gra-	
	tuitamente, spetta il rimborso delle spese sostenute nell'e-	
	spletamento dei loro incarichi.	
	<b>Art. 9</b>	
	<b>Assemblea dei soci</b>	
	1. Organo supremo dell'Associazione, l'Assemblea dei soci è	
	composta da tutti i soci in regola con il pagamento della	
	quota annuale e che hanno diritto di voto.	
	2. L'Assemblea dei soci ha il compito di:	
	- approvare gli orientamenti generali dell'Associazione;	
	- approvare i criteri di ammissione ed esclusione dei soci e	
	dei partecipanti;	
	- deliberare i bilanci preventivi e consuntivi (entro il 30	
	giugno di ogni anno);	

	- approvare le quote associative annuali dei soci fondatori e	
	ordinari;	
	- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;	
	- approvare tutti gli atti inerenti lo Statuto e le sue modi-	
	ficazioni;	
	- approvare i regolamenti associativi;	
	- deliberare in caso di dimissioni di due terzi dei membri	
	del Consiglio Direttivo;	
	- deliberare in caso di scioglimento dell'associazione o di	
	una succursale.	
	3. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con	
	la presenza di due terzi dei soci presenti e rappresentati;	
	in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci pre-	
	senti e rappresentati e delibera a maggioranza dei voti. Al	
	consiglio	
	4. Ogni socio ordinario ha un voto.	
	5. Tutti i soci con diritto di voto sono eleggibili per gli	
	incarichi direttivi dell'Associazione, tenendo conto dei cri-	
	teri basati sulle qualità umane e l'esperienza professionale	
	alla luce delle finalità statutarie dell'Associazione, libe-	
	ramente valutabili da parte di ogni socio in coscienza pro-	
	pria.	
	6. Ciascun socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un	
	altro socio con delega scritta e firmata. Nessun socio può	
	cumulare più di tre deleghe.	

	7. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno u-	
	na volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.	
	8. L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente in seduta	
	straordinaria, ogni volta che viene ritenuto opportuno dal	
	Consiglio Direttivo oppure, con le medesime modalità, da un	
	numero di associati che rappresenti un terzo dei soci.	
	9. L'assemblea viene convocata con avviso scritto portato a	
	conoscenza dei soci per e-mail o per raccomandata con avviso	
	di ritorno o consegnata a mano almeno 8 (otto) giorni prima	
	della data fissata per la riunione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del	
	giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti	
	da trattare nonchè l'eventuale giorno per la seconda convoca-	
	zione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato	
	per la prima.	
	10. L'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente è re-	
	golarmente costituita in prima seduta con la presenza di as-	
	sociati che rappresentano almeno due terzi dei voti spettanti	
	e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti;	
	in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci pre-	
	senti e rappresentati e delibera a maggioranza dei voti.	
	11. Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle pro-	
	poste di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'As-	
	sociazione	
	12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle deli-	

	bere assembleari e di averne copia.	
	<b>13.</b> Le delibere, i rendiconti e gli atti saranno altresì con-	
	segnati ai soci che ne faranno formale richiesta scritta.	
	<b>Art. 10</b>	
	<b>Il Consiglio Direttivo</b>	
	<b>1.</b> Il Consiglio Direttivo è composto da non più di 5 (cinque)	
	membri eletti dall'Assemblea dei soci, scelti tra i soci fon-	
	datori ed i soci ordinari e resta in carica per la durata di	
	tre anni.	
	I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.	
	<b>2.</b> Sono membri del Consiglio direttivo:	
	- Il Presidente Onorario se nominato;	
	- Il Presidente;	
	- I Consiglieri.	
	<b>3.</b> I compiti del Consiglio direttivo sono:	
	- attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea dei	
	soci e promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni ini-	
	ziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali ed in	
	particolare predisporre i bilanci annuali;	
	- deliberare, inoltre, l'adesione dei nuovi associati; spet-	
	tano comunque al Consiglio Direttivo poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che non sono riservati, dalla	
	legge e dal presente Statuto, all'Assemblea dei soci;	
	- stabilire i criteri per gli incarichi tecnici; fissare il	
	numero, i compiti e i rimborsi spese dei collaboratori tecni-	

		ci esterni.	
		<b>4.</b> Modalità di svolgimento delle attività del Consiglio Di-	
		rettivo:	
		- il Presidente presiede le riunioni e svolge tutti gli adem-	
		pimenti finalizzati all'attività del Consiglio stesso;	
		- in caso di dimissioni e di assenza prolungata, il Consiglio	
		Direttivo provvede alla sostituzione del socio dimissionario	
		alla prima riunione;	
		- in caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri	
		del Consiglio riferendone allo stesso tempestivamente e, in	
		ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.	
		<b>5.</b> Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza	
		effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il	
		voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di	
		parità prevale il voto del Presidente.	
		<b>6.</b> Gli incarichi del Consiglio Direttivo sono volontari e	
		quindi non sono retribuiti in nessun caso; salvo provata ne-	
		cessità e secondo le possibilità dell'Associazione, l'intere-	
		ressato può ricevere un rimborso spese il quale deve essere	
		documentato.	
		<b>Art. 11</b>	
		<b>Il Presidente</b>	
		<b>1.</b> L'Ufficio di Presidenza è l'organo di esecuzione ordinaria	
		o straordinaria e di coordinamento generale di tutte le atti-	
		vità all'interno ed all'esterno dell'Associazione in sede or-	



		dinaria e straordinaria.	
	2.	Il Presidente è il Rappresentante legale dell'Associazione	
		presso i terzi; rimane in carico per una durata di tre anni	
		fino a revoca o dimissioni per giusta causa da parte dell'As-	
		semblea dei soci; e può essere rieletto.	
	3.	Il Presidente è il primo organo esecutivo delle decisioni	
		del Consiglio Direttivo che ne cura ogni fase attuativa; il	
		Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Diret-	
		tivo e dell'Assemblea dei soci in via ordinaria o straordina-	
		ria.	
	4.	L'incarico del Presidente non è retribuito.	
		<b>Art.12</b>	
		<b>Presidente Onorario</b>	
		Può essere nominato un Presidente Onorario.	
		Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo	
		su proposta del Presidente.	
		Per rivestire le cariche di Presidente Onorario occorre pos-	
		sedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro	
		all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali	
		venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario	
		stesso.	
		Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggi-	
		bile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della	
		quota sociale.	
		Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assem-	

	blee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associati-	
	va.	
	<b>Art. 13</b>	
	<b>Revisori dei Conti</b>	
	L'Assemblea può nominare, scegliendolo tra persone iscritte	
	nel Registro dei Revisori Contabili, un Revisore dei Conti	
	che dura in carica per tre anni. Il Revisore ha accesso, in	
	qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazio-	
	ne, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilan-	
	cio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni	
	del Consiglio Direttivo.	
	Il Revisore resta comunque in carica fino all'approvazione	
	del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla	
	sua nomina e può essere rieletto.	
	Ove la legge lo richieda, l'Assemblea nominerà un Collegio	
	dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui uno con	
	funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel Regi-	
	stro dei Revisori Contabili.	
	Si applica al Collegio dei Revisori dei Conti la disciplina	
	stabilita per il Revisore dei Conti.	
	<b>Art. 14</b>	
	<b>I lavoratori dipendenti</b>	
	1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avva-	
	lersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei	
	limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occor-	

	renti a qualificare o specializzare le sue attività statuta-	
	rie.	
	2. I lavoratori assunti non possono in alcun modo far parte	
	degli associati dell'Associazione medesima.	
	<b>Art. 15</b>	
	<b>Patrimonio dell'Associazione</b>	
	Il patrimonio dell'associazione è costituito:	
	a) dalle quote degli associati	
	b) dai beni mobili ed immobili che divengano di proprietà	
	dell'Associazione e siano destinati ai fini statutari;	
	c) da erogazioni, donazioni e lasciti;	
	d) da eventuali convenzioni stipulate con Enti pubblici o	
	privati;	
	e) da ogni eventuale elargizione e contributo di terzi privati	
	o enti pubblici, destinati all'attuazione degli scopi statu-	
	tari e da ogni lecita iniziativa dell'Associazione atta a	
	produrre necessari fondi utili alle sue finalità;	
	f) da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.	
	<b>Art. 16</b>	
	<b>L'Esercizio sociale e finanziario</b>	
	1. L'esercizio sociale e finanziario inizia il primo gennaio	
	e termina con il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	2. Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto	
	consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate	
	accertate e non rimosse, meno le spese impegnate e rimaste	

	da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione del-	
	l'Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno succes-	
	sivo a quello cui il consuntivo si riferisce.	
	3. E' fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qual-	
	siasi forma diretta o indiretta, dell'avanzo e degli utili di	
	gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finan-	
	ziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione	
	ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione	
	di legge (D.L. n. 460/1997, articolo 10, comma 1).	
	<b>Art. 17</b>	
	<b>Bilancio e rendiconto</b>	
	1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Presidente i	
	rendiconti, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'appro-	
	vazione dell'Assemblea che deciderà con le maggioranze previ-	
	ste dalla legge o dal presente Statuto.	
	2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i con-	
	tributi ed i lasciti ricevuti.	
	3. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.	
	<b>Art. 18</b>	
	<b>Quota sociale</b>	
	1. La quota associativa a carico dei soci è fissata annual-	
	mente dall'Assemblea dei soci.	
	Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di	
	recesso o di perdita della qualità di socio.	
	2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali	

	non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né pren-	
	dere parte alle attività dell'Associazione, non sono elettori	
	e non possono essere eletti alle cariche sociali.	
	<b>Art. 19</b>	
	<b>Scioglimento dell'Associazione</b>	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assem-	
	blea straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o	
	più liquidatori.	
	2. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione	
	sarà devoluto obbligatoriamente ad Associazioni ed istituzio-	
	ni con finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità,	
	sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma	
	190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifi-	
	cazioni ed integrazioni.	
	<b>Art. 20</b>	
	<b>Rinvii</b>	
	1. Per tutto non espressamente previsto nel presente Statuto	
	si rinvia alla normativa regionale sulle Associazioni di vo-	
	lontariato ed al Decreto Legislativo n. 460/97; tornano ap-	
	plicabili le agevolazioni di cui l'articolo 8 della Legge	
	266/91 e successive modifiche ed integrazioni ed al Decreto	
	Legislativo n. 460/97 e tornano applicabili le agevolazioni	
	di cui all'articolo 8 della Legge 266/91.	
	2. A decidere per eventuali controversie è competente il Foro	
	di Roma."	

	ARTICOLO 8 - Per quanto non è previsto nel presente atto co-	
	stitutivo e statuto valgono le vigenti disposizioni del Codi-	
	ce Civile nonchè le disposizioni previste dalla vigente nor-	
	mativa in materia.	
	Del presente atto, in parte scritto con sistema elettronico	
	da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me notaio su	
	fogli sei per facciate ventitre ho dato lettura alle parti	
	che lo approvano.	
	Sottoscritto alle ore 18 (diciotto) e 20 (venti) minuti.	
	FIRMATO. DONATELLA CAPONE	
	GIUSEPPE MARTINI	
	SIMONE MARTINI	
	MAURIZIO CAPONE	
	MARCELLO MARTINI	
	MARIA BEATRICE MARTINI	
	BARBARA ALBANO	
	ROBERTO ALBANO	
	VALENTINA CHIULLI	
	BUBBIO ANNA MARIA	
	DANIELE MARTINI	
	FABIO TREZZINI	
	MATILDE COVONE Notaio - sigillo	

[illegible]